



**Regolamento di “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l.
Alle procedure di mediazione depositate dal 15/11/2023 si applica il D.
Lgs. 28/2010 comemodificato (riforma Cartabia) e il DM 150/2023.**

SOMMARIO

Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Scelta e nomina del mediatore.....	2
Articolo 3 – Domanda di mediazione e avvio del procedimento.....	2
Articolo 4 – Procedimento	4
Articolo 5 – Modalità telematiche per la mediazione.....	6
Articolo 6 – Indennità e spese.....	7
Articolo 7 – Responsabilità delle parti.....	8
Articolo 8 – Gratuito patrocinio	
Articolo 9 – Clausola Compromissoria per Arbitrato rituale.....	8
Articolo 10 – Legge applicabile.....	9
<i>Allegato 1</i>	10
<i>Allegato 2</i>	11
<i>Allegato 3</i>	12

Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la risoluzione delle controversie sottoposte ai mediatori dell’Organismo di conciliazione “Camera Risoluzione Controversie” s.r.l. iscritto al n. 752 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del D.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e seguenti.

1.2 Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere, tramite un mediatore, controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili, indicati dalla normativa vigente.

1.3 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del mediatore che ne garantiscano l’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza oltre che l’idoneità allo svolgimento dell’incarico. I mediatori sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambe. I mediatori di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. avranno la possibilità di formulare alle parti una proposta di conciliazione nei termini di legge.

Articolo 2 – Scelta e nomina del mediatore

2.1 Camera Risoluzione Controversie s.r.l., ai fini dell'art. 1, ha formato elenchi separati dei mediatori suddivisi per le specializzazioni delle varie materie, depositati presso la segreteria dell'Organismo e consultabili attraverso il sito dell'organismo www.crcmediazioni.it.

Il mediatore è designato dal Responsabile di Camera Risoluzione Controversie, a rotazione tra quelli inseriti nell'elenco in considerazione della specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, dalla esperienza professionale e dalla preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.

2.2 Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco. La Camera Risoluzione Controversie s.r.l. si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato il mediatore designato con altro tra quelli inclusi nel proprio elenco.

2.3 Il mediatore designato ha l'obbligo di comunicare, sia a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe compromettere la propria imparzialità, terzietà e indipendenza. Nel caso in cui il mediatore designato non possa, per dette ragioni, svolgere l'incarico ricevuto il Responsabile di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. provvede a designare un altro mediatore, ai sensi dei commi precedenti. Quando l'istanza riguarda la mediazione svolta dal responsabile dell'organismo la competenza a decidere è rimessa al Responsabile scientifico.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

2.4 Il procedimento di mediazione può essere avviato solo dopo che il mediatore designato abbia accettato per iscritto l'incarico e garantito la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità" ai sensi del l'art. 14, comma 2, del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 28 e con riferimento al Codice Europeo di condotta dei mediatori.

2.5 Per le controversie di particolare complessità, il mediatore ha il potere di richiedere l'assistenza di un co-mediatore specializzato e la facoltà, qualora le parti lo richiedano prestandone il consenso, di nominare un terzo esperto scelto nell'elenco dei consulenti tecnici presso il Tribunale del circondario ove ha sede l'Organismo. Il compenso dell'esperto è a carico delle parti.

Articolo 3 – Domanda di mediazione e avvio del procedimento

3.1 Chiunque intenda ricorrere alla procedura di mediazione deve a tal fine depositare a mano o inviare per Posta Elettronica Certificata, oppure con raccomandata A/R, domanda scritta alla sede legale di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. o alla sede competente per territorio, utilizzando gli appositi moduli predisposti da Camera Risoluzione Controversie

s.r.l. o altre istanze aventi il medesimo contenuto, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale e copia della certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio.

La procedura s'intende avviata alla data dell'attribuzione del numero di protocollo del Registro degli affari di mediazione (R.A.M.) comunicato alla parte istante.

3.2 Camera Risoluzione Controversie s.r.l. stipula accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, anche al fine di agevolare le parti a

presentare la domanda nel territorio in cui ha sede il tribunale competente a conoscere del contenzioso; ai sensi dell'art. 6 lett. t) D.M. n.150/2023 l'accordo e gli organismi incaricati sono pubblicati sul sito web crcmediazioni.it.

3.3 La domanda, redatta in originale ed in tante copie quante sono le parti da invitare, deve essere sottoscritta dal richiedente o da tutte le parti interessate, qualora sia proposta congiuntamente, e deve contenere:

3.3.1 nome e cognome della parte istante, qualora sia una persona fisica; denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, se si tratti di persona giuridica;

3.3.2 nome e cognome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza (delega sostanziale) per transigere la controversia, nonché nome e cognome dell'avvocato che la assiste.

3.3.3 nome e cognome, in caso di persona fisica, o denominazione, in caso di persona giuridica, della parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, con l'indicazione dell'indirizzo e di quant'altro possa servire a contattarla e convocarla.

3.3.4 l'esposizione sintetica del fatto, delle ragioni del contendere e delle conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte.

3.3.5 Il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile ed è indicato nell'istanza di mediazione. Nelle controversie relative ad immobili il valore della lite, se non diversamente determinato a seguito di perizia, viene calcolato per ciascun immobile moltiplicando la rendita catastale per 200 ed il reddito dominicale per 100, oppure sommando il valore venale di ciascun immobile risultante dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, C.R.C. decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito della mediazione il valore risultasse diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate.

3.3.6 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

3.3.7 la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e dell'allegata Tabella delle indennità;

3.4 La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate di Camera Risoluzione Controversie, o eventualmente in una differente sede, concordata tra le parti, con il consenso del conciliatore, autorizzata dal Responsabile dell'Organismo.

Alla domanda potrà essere allegata l'eventuale documentazione a sostegno della richiesta, classificata nella suindicata domanda ai fini della tutela della riservatezza;

3.5 Il Responsabile dell'organismo, all'atto della presentazione della domanda, designa il mediatore e fissa il primo incontro che deve svolgersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, il nominativo del mediatore, data, ora e luogo di svolgimento della procedura sono comunicati alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della convocazione. L'istante, in aggiunta all'Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. per difetti o errori nella convocazione delle parti. Qualora nel corso del procedimento di mediazione alcuna delle parti formuli istanza di chiamata di terzi nel procedimento, CRC provvede alla convocazione con spese a carico della parte richiedente.

La Mediazione ha una durata non superiore a sei mesi dal deposito della istanza, prorogabile prima della scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, salva diversa volontà delle parti. Il termine non è perentorio. In caso di ricorso alla mediazione su invito del giudice, il termine semestrale di durata decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito della istanza e può essere prorogato una sola volta, prima della scadenza, di ulteriori tre mesi. CRC comunica nei tempi di legge alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza, e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. Se la parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, comunque formalmente invitata, non conferma per iscritto, al più tardi almeno tre giorni prima della data del primo incontro, di aderire al procedimento, il mediatore formerà processo verbale indicando la mancata adesione. Allo stesso modo, qualora l'istante attivi la procedura e non partecipi al successivo procedimento di mediazione cui tuttavia aderisce la controparte, il mediatore formerà processo verbale indicando la mancata partecipazione. L'Organismo, in entrambi i casi, archivia la procedura e consegna il suindicato verbale alla parte che ha partecipato, previo versamento delle spese di avvio previste per legge. In ogni caso, qualora la parte che non partecipa al procedimento giustifichi la sua assenza motivatamente, l'Organismo si riserva la facoltà di rinviare il primo incontro, sentita l'altra parte, previo il pagamento delle spese di avvio.

3.6 La parte invitata che intende partecipare alla procedura deve inviare a CRC nei termini previsti il modulo di adesione fornito dalla Camera Risoluzione Controversie s.r.l., ovvero altro atto avente il medesimo contenuto, debitamente sottoscritti, allegando copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale, unitamente alla certificazione dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e dell'acconto dell'indennità, specificando:

3.6.1 nome e cognome, se persona fisica; denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, se persona giuridica;

3.6.2 nome e cognome, in caso di persona fisica, o denominazione, in caso di persona giuridica con l'indicazione del rappresentante legale munito dei necessari poteri di transazione della controversia, dell'indirizzo e di quant'altro possa servire a contattarla e convocarla, nonché nome e cognome dell'avvocato che la assiste.

3.6.3 l'esposizione sintetica del fatto, delle ragioni delle eventuali controdeduzioni nei confronti della parte istante;

3.6.4 l'accettazione del Regolamento e della Tabella delle indennità, nonché l'impegno a pagare tutte le spese

3.6.5 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le richieste di rinvio del primo incontro potranno essere valutate caso per caso dal mediatore, sentite le altre parti, previa corresponsione delle spese di avvio e dell'acconto sull'indennità.

Articolo 4 – Procedimento

4.1 Le parti, salvo giustificati e documentati motivi, devono partecipare personalmente al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, con l'assistenza dell'avvocato.

Alle persone fisiche è consentita la partecipazione per il tramite di rappresentanti a conoscenza dei fatti, designati con apposita delega scritta e sottoscritta con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante oltre che i necessari poteri per definire la controversia. Nei casi di mediazione riguardante

uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., ai sensi dell'art. 11 comma 7, D. Lgs. n.28/2010, la procura deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed il delegante consegna all'organismo tanto la procura quanto la copia non autenticata del proprio documento di identità.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante legale a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri per definire la controversia in mediazione. L'assistenza legale è disciplinata dalle norme di legge.

Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possono intervenire anche solo nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

4.2 Durante il primo incontro il Mediatore espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. L'organizzazione del calendario delle eventuali successive sessioni, congiunte e riservate, è rimessa al mediatore, sentite le parti e tenuto conto delle disponibilità logistiche della sede. Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità, sentendo le parti, i loro avvocati e consulenti congiuntamente e separatamente. Le parti e gli avvocati che le assistono devono cooperare lealmente e in buona fede al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il contenuto del colloquio svolto con una delle parti o con un altro soggetto interessato all'accordo rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.

Nel caso in cui al primo incontro non si raggiunga un accordo o, comunque, le parti non dichiarino di voler proseguire, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di dare corso alla procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

4.3 Se le parti dichiarano che sussistano le condizioni per esaminare la controversia nel merito e proseguire nel tentativo di conciliazione, il mediatore ne dà atto nel verbale dell'incontro sottoscritto dalle parti anche per assunzione dell'obbligo di versare le ulteriori indennità. In tal caso la procedura di mediazione prosegue e si conclude immediatamente oppure in successivi incontri.

Eventuali rinvii degli incontri successivi devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

4.4 Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

A tal fine, qualora sia necessario richiedere pareri che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, o scelti concordemente dalle parti. Il loro compenso è interamente a carico delle parti.

4.5 Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare, secondo la normativa vigente, una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque

momento del procedimento. Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs. 28/2010. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Nel caso in cui la proposta non venga accettata nei termini fissati, anche da una sola delle parti, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione dando atto del contenuto della proposta.

4.6 Al termine del procedimento, il mediatore redige processo verbale di avvenuta o fallita mediazione contenente gli estremi delle parti, del luogo e della data della domanda di mediazione e dell'esito del procedimento. Il verbale in originale, al quale è allegato il testo dell'accordo con l'indicazione del valore, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati, dagli altri partecipanti alla mediazione nonché dal mediatore il quale, fermo quanto previsto dall'articolo 8bis del decreto legislativo, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere, dopodiché lo deposita presso la segreteria dell'Organismo. Il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti oltre all'originale per il deposito presso l'organismo ed è rilasciato in copia alle parti intervenute che ne fanno richiesta solo all'esito del pagamento integrale del corrispettivo di spettanza di Camera Conciliazione Controversie.

In applicazione del codice europeo di condotta del mediatore, il mediatore ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti.

4.7 Conclusa la procedura ad ogni parte del procedimento verrà consegnata una scheda per la valutazione del servizio secondo lo schema allegato al presente regolamento che, dopo la compilazione e sottoscrizione, sarà trasmessa al responsabile dell'organismo. Camera Risoluzione Controversie restituisce alla parte che ne fa richiesta la documentazione depositata conservando una copia degli atti della procedura di mediazione presso la sede ove si è svolta, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento ai sensi dell'art. 2961, c.1, c.c.

4.8 Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. Il mediatore, e tutti coloro che hanno partecipato alla mediazione, non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della procedura di mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

L'obbligo della riservatezza riguarda anche opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal mediatore, ammissioni fatte dalla controparte, o che la stessa abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore.

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- tutte le parti vi consentano;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata.

Fatti, documenti, informazioni ed ogni elemento altrimenti ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della mediazione.

Articolo 5 – Modalità telematiche e audiovisive per la mediazione

5.1 Al fine di rendere di agevole la procedura, la mediazione può svolgersi con modalità telematiche o di comunicazione a distanza, utilizzando le piattaforme disponibili, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n.82/2005, della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale possibilità per i partecipanti di accedere a tali procedure. L'utilizzo di siffatte procedure può riguardare tutte le fasi del procedimento, ad eccezione della domanda di accesso ovvero dell'atto di adesione che devono essere presentate con le formalità di cui al precedente art. 3 previo pagamento delle spese di avvio. È ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore presso la sede dell'Organismo.

5.2 Per utilizzare il Servizio di Mediazione on-line è necessario che i computer degli utenti collegati (mediatore, parti, Avvocati, ecc.) siano dotati di: a) connessione internet fissa a banda larga o mobile 4G/5G; b) microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati; c) webcam; d) software per la lettura di files in formato PDF; e) casella di posta elettronica certificata (PEC); f) kit di firma digitale o software di firma digitale remota. Gli utenti collegati tramite piattaforma telematica dovranno inviare copia del proprio documento d'identità in modo da consentire la loro identificazione da parte del Mediatore incaricato.

5.3 Le modalità telematiche di svolgimento della mediazione vengono gestite dall'Organismo utilizzando la piattaforma concordata nel giorno e nell'ora comunicati secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti.

Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte. Le parti hanno la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via riservata e di trasmettere a quest'ultimo la documentazione ritenuta utile che desiderano non sia resa nota a controparte.

A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore il quale, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e provvede al deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati.

5.4 Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'Organismo di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n.82/2005, e nel rispetto dell'art. 8 bis comma 2 e 3 del D. Lgs. n.28/2010. Qualora le parti o alcune di esse non dispongano di firma digitale e/o di firma elettronica qualificata l'Organismo potrà mettere a disposizione dei partecipanti ed a loro spese apposita dotazione per la firma da remoto.

Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente comma siano firmati senza indugio.

Articolo 6 – Indennità e spese

6.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione come determinate sulla base della normativa vigente.

Nessuna somma, in aggiunta alle spese di avvio e di acconto dell'indennità, è dovuta dalle parti nel caso in cui il primo incontro si conclude senza accordo. In nessun caso, anche per rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione prima dello svolgimento del primo incontro, le spese di avvio sono ripetibili.

6.2 Le spese di mediazione vengono calcolate a norma del codice di procedura civile in relazione al valore della lite indicato nella domanda di mediazione (art.3, comma 3.2 lett. e).

6.3 Le spese di avvio della mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, nelle materie considerate obbligatorie secondo la normativa vigente l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

6.4 Le spese di mediazione **a saldo**, che comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, dovranno essere versate dalle parti a fronte del rilascio del verbale attestante l'esito della procedura.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

6.5 Le spese di mediazione indicate, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Non costituiscono unico centro di interessi, ad esempio, i debitori o i creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni anche ereditarie, il debitore ed il fideiussore. Non rileva, in ogni caso, la circostanza che più parti siano assistite dal medesimo avvocato in quanto è necessario che non abbiano interessi confliggenti.

6.6 Spese vive: le spese vive documentate riguardano le convocazioni, nonché eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività di segreteria.

6.7 L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

Articolo 7 – Responsabilità delle parti

7.1 È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
- b) il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- c) le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
- d) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con par-

ticolareriguardo al litisconsorzio necessario;

e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

f) la determinazione del valore della controversia;

g) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

h) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

i) ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal depositodell'istanza sino alla conclusione della procedura.

7.2 Camera Risoluzione Controversie non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

j) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

k) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

7.3 Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorchésenza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Articolo 8 – Gratuito patrocinio

8.1 Ove la Mediazione sia condizione di procedibilità, non sarà dovuta alcuna indennità a Camera Risoluzione Controversie s.r.l. dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.115/2002 e dell'art. 15 bis e s.s. del D. Lgs. n.28/2010. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli artt. 78 comma 2 e 79 comma 1, lett. b) e c), del D.P.R. n.115/2002, in uno alle enunciazioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa.

8.2 L'istanza è presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente; spetta al detto Consiglio la valutazione dei requisiti di accesso al gratuito patrocinio e la completezza della documentazione.

8.3 La parte ammessa al gratuito patrocinio è tenuta a depositare presso la segreteria dell'organismo, prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione e a pena di inammissibilità, copia del provvedimento di ammissione emesso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

In alternativa, la parte avente diritto che non abbia ancora ottenuto il provvedimento da parte del C.O.A. potrà depositare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di ammissione, con sottoscrizione autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato o dal Mediatore incaricato e con allegata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rivolta al C.O.A. competente, impegnandosi a depositare il relativo provvedimento non appena lo avrà ottenuto o a versare le indennità di Mediazione dovute in caso di rigetto della domanda.

Le spese vive, in ogni caso, dovranno essere versate anche dalla parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato.

Articolo 9 – Clausola Compromissoria per Arbitrato rituale

9.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere nei confronti di Camera Risoluzione Controversie s.r.l. con riguardo ad assunte fattispecie di responsabilità nei confronti dell'Organismo e/o dei suoi mediatori, co-mediatori ed ausiliari sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre soggetti, di cui uno nominato da parte attore, altro nominato da parte convenuta ed il terzo Arbitro in caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Taranto.

9.2 Qualora la controversia coinvolga più di due parti in caso di disaccordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale sarà sempre devoluta al Presidente del Tribunale di Taranto. In questo caso il Collegio arbitrale sarà sempre composto da un numero dispari di Arbitri. Gli Arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 c.p.c..

9.3 È espressamente convenuto che la presente clausola compromissoria non sarà applicata nel caso in cui Camera Risoluzione Controversie s.r.l. sia costretta ad agire giudizialmente per il recupero forzoso delle indennità di mediazione non corrisposte dai fruitori del servizio. Solo in tali casi la competenza territoriale sarà del Tribunale di Taranto.

Articolo 10 – Legge applicabile

La procedura prevista dal presente Regolamento s'ispira ai principi della mediazione e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento, si applica il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nonché il D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 e successive integrazioni e modificazioni. Sottoscrivendo l'atto di accesso alla procedura di mediazione di cui al presente Regolamento la parte dichiara di accettare, come in effetti accetta, tutte le clausole e le disposizioni contenute nel presente Regolamento come pure dichiara di accettare, come in effetti accetta le tariffe applicate da Camera Risoluzione Controversie s.r.l..

Allegato 1 - Tabelle

TABELLA IMPONIBILE SPESE

MEDIAZIONE ESITO NEGATIVO	VOLONTARIE PRIMO			VOLONTARIE INCONTRI		
	AVVIO	INCONTRO	TOTALE	AVVIO	SUCCESSIVI	TOTALE
VALORE		imponibile			imponibile	
1 > 1000	100,00		100,00	100,00	20,00	120,00
1001 > 5000	195,00	nessuna	195,00	195,00	40,00	235,00
5001 > 10000	195,00	spesa	195,00	195,00	170,00	365,00
10001 > 25000	195,00	ulteriore	195,00	195,00	320,00	515,00
25001 > 50000	195,00		195,00	195,00	600,00	795,00
50001 > 150000	280,00		280,00	280,00	1030,00	1310,00
150001 > 250000	280,00	solo avvio	280,00	280,00	1330,00	1610,00
250001 > 500000	280,00		280,00	280,00	2330,00	2610,00
500001 > 1500000	280,00		280,00	280,00	3730,00	4010,00
1500000 > 2500000	280,00		280,00	280,00	4430,00	4710,00
2500000 > 5000000	280,00		280,00	280,00	6330,00	6610,00

MEDIAZIONE ESITO NEGATIVO	OBBLIGATORIE PRIMO			OBBLIGATORIE INCONTRI		
	AVVIO	INCONTRO	TOTALE	AVVIO	SUCCESSIVI	TOTALE
VALORE		imponibile			imponibile	
1 > 1000	80,00		80,00	80,00	16,00	96,00
1001 > 5000	156,00	nessuna	156,00	156,00	32,00	188,00
5001 > 10000	156,00	spesa	156,00	156,00	136,00	292,00
10001 > 25000	156,00	ulteriore	156,00	156,00	256,00	412,00
25001 > 50000	156,00		156,00	156,00	480,00	636,00
50001 > 150000	224,00		224,00	224,00	824,00	1048,00
150001 > 250000	224,00	solo avvio	224,00	224,00	1064,00	1288,00
250001 > 500000	224,00		224,00	224,00	1864,00	2088,00
500001 > 1500000	224,00		224,00	224,00	2984,00	3208,00
1500000 > 2500000	224,00		224,00	224,00	3544,00	3768,00
2500000 > 5000000	224,00		224,00	224,00	5064,00	5288,00

MEDIAZIONE ESITO POSITIVO	VOLONTARIE			VOLONTARIE		
	PRIMO			INCONTRI		
	AVVIO	INCONTRO	TOTALE	AVVIO	SUCCESSIVI	TOTALE
VALORE		imponibile			imponibile	
1 > 1000	100,00	22,00	122,00	100,00	25,00	125,00
1001 > 5000	195,00	44,00	239,00	195,00	50,00	245,00
5001 > 10000	195,00	187,00	382,00	195,00	212,50	407,50
10001 > 25000	195,00	352,00	547,00	195,00	400,00	595,00
25001 > 50000	195,00	660,00	855,00	195,00	750,00	945,00
50001 > 150000	280,00	1133,00	1413,00	280,00	1287,50	1567,50
150001 > 250000	280,00	1463,00	1743,00	280,00	1662,50	1942,50
250001 > 500000	280,00	2563,00	2843,00	280,00	2912,50	3192,50
500001 > 1500000	280,00	4103,00	4383,00	280,00	4662,50	4942,50
1500000 > 2500000	280,00	4873,00	5153,00	280,00	5537,50	5817,50
2500000 > 5000000	280,00	6963,00	7243,00	280,00	7912,50	8192,50

MEDIAZIONE ESITO POSITIVO	OBBLIGATORIE			OBBLIGATORIE		
	PRIMO			INCONTRI		
	AVVIO	INCONTRO	TOTALE	AVVIO	SUCCESSIVI	TOTALE
VALORE		imponibile			imponibile	
1 > 1000	80,00	17,60	17,60	80,00	20,00	100,00
1001 > 5000	156,00	35,20	35,20	156,00	40,00	196,00
5001 > 10000	156,00	149,60	149,60	156,00	170,00	326,00
10001 > 25000	156,00	281,60	281,60	156,00	320,00	476,00
25001 > 50000	156,00	528,00	528,00	156,00	600,00	756,00
50001 > 150000	224,00	906,40	906,40	224,00	1030,00	1254,00
150001 > 250000	224,00	1170,00	1170,00	224,00	1330,00	1554,00
250001 > 500000	224,00	2050,00	2050,00	224,00	2330,00	2554,00
500001 > 1500000	224,00	3282,40	3282,40	224,00	3730,00	3954,00
1500000 > 2500000	224,00	3898,40	3898,40	224,00	4430,00	4654,00
2500000 > 5000000	224,00	5570,40	5570,40	224,00	6330,00	6554,00

Allegato 2 - Codice etico dei mediatori

Nello svolgimento delle proprie funzioni i mediatori sono tenuti ad uniformarsi alle seguenti norme di comportamento:

1. I mediatori devono essere forniti di una formazione e competenza adeguati e devono curare il continuo perfezionamento della loro preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, avuto riguardo agli aspetti teorici, normativi e pratici.

In particolare costituisce precípuo dovere professionale e deontologico il rispetto delle norme di legge (D. Lgs. n.28/2010) e di regolamento (D.M. n.150/2023) che disciplinano l'esercizio e l'aggiornamento della loro professione.

2. Il mediatore che ritiene di non essere qualificato allo svolgimento del procedimento di mediazione assegnato – tenuto conto del titolo di studio, del percorso formativo e professionale e della competenza ed esperienza maturati – deve informarne il Responsabile dell'Organismo e rifiutare la nomina.

3. Il mediatore non deve accettare l'incarico ovvero deve rifiutarlo qualora sussistano o sopravvengano circostanze che possano compromettere la sua indipendenza ed imparzialità ovvero determinare un conflitto di interessi; di tali circostanze - quali, esemplificativamente, l'esistenza di relazioni di tipo personale, professionale ed economico con una delle parti ovvero l'interesse rispetto all'esito della mediazione - deve sempre informare il Responsabile dell'Organismo e le parti.

4. Il mediatore deve sempre agire nei confronti delle parti in modo imparziale, dando altresì immagine imparziale di sé, rimanendo neutrale rispetto all'esito della lite ed assicurando a tutte le parti un'equa assistenza. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la nomina e di interrompere la procedura in seguito alla constatata incapacità di mantenere la propria imparzialità e neutralità.

5. Il mediatore deve assicurarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano ed accettino le caratteristiche e le finalità del procedimento di mediazione, con particolare riguardo agli obblighi di riservatezza, nonché il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Le parti sono libere di concordare con il mediatore le modalità di conduzione del procedimento, sempre nel rispetto del Regolamento dell'Organismo, spettando al mediatore la facoltà di procedere a sessioni congiunte e/o riservate.

6. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Il mediatore si adegua al codice europeo di condotta e, pertanto, ha la facoltà di interrompere la procedura, dandone informazione alle parti in conflitto, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che gli appaia non azionabile od illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla sua competenza specifica, oppure egli concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà ad una risoluzione della controversia anche in considerazione del comportamento che appaia come disonesto di una o di entrambe le parti; egli non può in alcun modo esercitare pressione sulle parti.

7. Il mediatore cura nei modi ritenuti più opportuni, sempre nei limiti della propria competenza ed esperienza, che l'eventuale accordo raggiunto tra le parti sia stato effettivamente voluto e compreso in tutti i suoi termini, pur non assumendo alcun obbligo verso le stesse per quanto concerne la redazione dello stesso, in quanto l'accordo che pone fine alla controversia è atto delle parti.

8. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione derivante dalla mediazione o ad essa correlata, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, salvo che a tanto sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato 3

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RAM .__ DEL _____

DATA _____

NOME _____

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 ☐ - 2 ☐ - 3 ☐ - 4 ☐ - 5 ☐

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Data

Firma